

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2019, n. 1119

L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 e s.m.i. Progetto relativo all'intervento selvicolturale in localita' Gaschi del comune di Bagnasco (CN). Proponente Azienda Agricola Bruno Pietro. PROROGA riferita alla proposta di Autorizzazione n. 2017/34770 ed alla Determinazione di Autorizzazione n. 838 del 22/03/2017.

In data 11.03.2019 prot. n° 12160 è pervenuta dallo studio STA di Massimino (SV) la richiesta di proroga riferita alla proposta di Autorizzazione n° 2017/34770 ed alla Determinazione di Autorizzazione n° 838 del 22/03/2017 relativa alla realizzazione dell'intervento selvicolturale in località Gaschi del comune di Bagnasco (CN) proposto dall'Az. Agr. Bruno Pietro.

In data 02/04/2019 prot. n° 16167 perveniva il parere della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali che ribadiva al Proponente di ottemperare alle prescrizioni contenute negli atti DD n° 314 del 05.11.2014, DD n° 389 del 01.10.2016 e nella nota 23.02.2017 prot. n° 4804. Questo facendo seguito alla segnalazione di ARPA Piemonte n° 51480/22.04 B.B6.18/21/2015 del 11.06.2018 che sollevava problematiche sostanziali circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella DD n° 386/2016. Per quanto riguarda la richiesta di proroga al taglio viene rilasciato parere positivo per posticipare la conclusione dell'intervento, considerato che le condizioni stazionali e le modalità del medesimo non sono variate rispetto ai precedenti provvedimenti, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui alle Misure di Conservazione generali e sito-specifiche.

In considerazione delle osservazioni rese dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali si dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute negli atti DD n° 314 del 05.11.2014, DD n° 389 del 01.10.2016 e nella nota 23.02.2017 prot. n° 4804.

Ai sensi della L.R. 4/2009 art. 6 comma 6 e s.m.i. l'intervento verrà prorogato di un anno a far data dalla precedente DD n° 838 del 22/03/2017.

La proroga all'Autorizzazione n° 838 del 22.03.2017 è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte precedentemente dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;
- VISTA la D.G.R. n° 17-2814 del 18.01.2016;

- VISTA la D.G.R. n° 24-4043 del 10.10.2016 (IT1160020-Bosco di Bagnasco Misure di conservazione sito-specifiche);

determina

di prorogare la Determinazione di Autorizzazione n° 838 del 22.03.2017 di anni uno, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte precedentemente dal professionista ed ai sensi della L.R. n° 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i., riferita all'istanza di Autorizzazione n° 2017/34770 relativa agli interventi selvicolturali da realizzarsi in località Gaschi nel comune di Bagnasco (CN), proponente Az. Agr. Bruno Pietro che interesserà così come indicato nella richiesta di Autorizzazione i terreni iscritti al N.C.T. del comune di Bagnasco, ai mappali n° 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del foglio n° 30 per una superficie di ha 6,8021, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione di autorizzazione n° 838 del 22.03.2017.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Biodiversità e Aree Naturali contenute negli atti DD n° 314 del 05.11.2014, DD n° 389 del 01.10.2016 e nella nota 23.02.2017 prot. n° 4804 oltre a quanto ribadito nel parere con classificazione 13.200.20-47/2017A.

La presente Determinazione di proroga all'Autorizzazione n° 838 del 22.03.2017 non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente. E' relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza e non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione alla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione proroga l'Autorizzazione n° 838 del 22.03.2017 di anni uno e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di proroga è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Dott. For. Alessandro Turco